

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 - § 1. È costituito nella diocesi di Tempio-Ampurias il Consiglio Pastorale Diocesano, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico (*canoni 511-514*) e dei seguenti articoli.

§ 2. Con l'entrata in vigore del presente statuto viene abrogato il precedente del 1 maggio 1991.

NATURA

Art. 2 - Il Consiglio Pastorale Diocesano, composto da presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici, è organismo ecclesiale consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare; è inoltre strumento di partecipazione dell'intero Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa in forza del battesimo che ci unisce intimamente a Cristo e alla Chiesa e della confermazione che ci rende *testimoni e apostoli* di Cristo. Esso è organismo eminentemente pastorale che coadiuva il ministero del vescovo.

FINALITA'

Art. 3 - §. 1 Il Consiglio Pastorale Diocesano, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi in ordine alle loro attuazioni concrete, offrendo il proprio consiglio al Vescovo, principalmente riguardo al piano pastorale diocesano.

In particolare:

- studia e valuta tutto ciò che riguarda le attività ecclesiali di evangelizzazione e catechesi, liturgia, servizio della carità, animazione cristiana della società civile;
- elabora proposte, metodi e strumenti, delineando un progetto pastorale diocesano e armonizzando con esso i programmi dei singoli organismi;
- sostiene e coordina la formazione dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali e, qualora se ne intraveda la necessità, dei Consigli Pastoralisti Zonali, mantenendosi in costante dialogo con le comunità parrocchiali;
- favorisce ed eventualmente propone linee e contenuti circa la formazione degli operatori pastorali;
- propone iniziative orientate alla conoscenza e attuazione delle linee pastorali nelle comunità ecclesiali;
- favorisce il coordinamento delle attività proprie degli uffici diocesani e delle commissioni pastorali, che può costituire anche al suo interno;
- promuove la comunione pastorale tra tutti i fedeli e tra i gruppi ecclesiali.

§ 2. Le finalità del Consiglio Pastorale Diocesano sono complementari con le finalità del consiglio presbiterale diocesano, col quale saranno programmate iniziative di studio e di azione comune, in vista della pastorale d'insieme.

LE ZONE PASTORALI

Art. 4 - Al solo fine della rappresentanza nel Consiglio Pastorale Diocesano, le diverse parrocchie della diocesi sono raggruppate nelle seguenti *zone pastorali*:

- 1.- **Città di La Maddalena:** parrocchie Santa Maria Maddalena e Agonia di N.S.G.C.;
- 2.- **Città di Olbia:** parrocchie N.S. de La Salette, Sacra Famiglia, San Paolo e San Simplicio;
- 3.- **Città di Tempio:** parrocchie Sacro Cuore, San Giuseppe e San Pietro;
- 4.- **Alta Gallura:** parrocchie di Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras e Nuchis;
- 5.- **Bassa Gallura:** parrocchie di Loiri-Porto San Paolo, San Teodoro e Telti;
- 6.- **Gallura Settentrionale:** parrocchie di Aglientu, Bassacutena, Palau, San Pasquale e S.Teresa,
- 7.- **Costa:** parrocchie di Arzachena, Cannigione, Golfoaranci, Luogosanto, Porto Cervo, Sant'Antonio e San Pantaleo;
- 8.- **Bassa Valle del Coghinas:** parrocchie di Badesi, La Muddizza, S.M.Coghinas, Trinità, Valledoria e Viddalba,
- 9.- **Anglona occidentale:** parrocchie di Bulzi, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Sedini e Tisiennari;
- 10.- **Anglona orientale:** Castelsardo, Lu Bagnu, Nulvi, Tergu

COMPOSIZIONE

Art. 5.- Il Consiglio Pastorale Diocesano è costituito da membri di diritto, membri eletti e membri nominati.:

§ 1. Sono membri di diritto:

- il vicario generale;
- il direttore dell'Ufficio Catechistico;
- il direttore dell'Ufficio Liturgico
- il direttore della Caritas Diocesana.
- il presidente diocesano di Azione Cattolica

§ 2. Sono membri eletti:

- un presbitero per ognuna delle 4 foranie;
- un rappresentante dei diaconi permanenti;
- un rappresentante dei religiosi e degli istituti secolari maschili;
- una rappresentante delle religiose e degli istituti secolari femminili;
- due rappresentanti laici della *zona pastorale* della città di Olbia;
- un rappresentante laico delle altre *zone pastorali*;
- quattro laici rappresentanti delle associazioni, movimenti ed aggregazioni laicali.

§ 3. Sono membri liberamente nominati dal vescovo sino ad un massimo di cinque componenti.

§ 4. Le elezioni dei membri avviene secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

LE ELEZIONI

Art. 6 – § 1. Spetta al vescovo indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano attraverso suo decreto da pubblicarsi sul periodico diocesano.

§ 2. Le elezioni dei membri avverrà secondo le norme stabilite nei paragrafi successivi e dall'apposito regolamento.

§ 3. Il vescovo costituirà un'apposita Commissione Elettorale Diocesana il cui compito è di convocare tutti gli aventi diritto di voto e predisporre quanto necessario per lo svolgimento regolare delle votazioni secondo apposito regolamento.

§ 4. Tutte le votazioni si svolgeranno attraverso voto segreto.

§ 5. Per l'elezione dei membri è necessario il suffragio della metà più uno dei votanti; se non fosse raggiunta nella prima votazione, la successiva verterà sui due più votati, o sui due più anziani d'età in caso di parità assoluta tra i votati, e sarà sufficiente la maggioranza relativa. Nel caso di ulteriore parità, risulterà eletto quello più anziano di età.

Art. 7 - Sono organi del Consiglio Pastorale Diocesano: la Presidenza, l'Assemblea e la Segreteria

LA PRESIDENZA

Art. 8 – § 1. Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal vescovo.

§ 2. Il vescovo si fa aiutare nella presidenza dal vicario generale o da un apposito vicario per la pastorale, affidandogli anche il compito di promuovere l'attività del consiglio pastorale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

§ 3. Spetta al vescovo fissare l'ordine del giorno, le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentite le proposte dei consiglieri (*cfr can. 514, § 1*).

L'ASSEMBLEA

Art. 9 – § 1. L'assemblea del Consiglio Pastorale Diocesano, è costituita da tutti i suoi membri, ognuno dei quali, arricchendo il consiglio della propria particolare esperienza, ed attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca insieme agli altri, in piena comunione con il vescovo, il bene dell'intera comunità diocesana.

§ 2. Ogni consigliere ha il dovere di partecipare personalmente a tutte le sessioni, e non può farsi rappresentare. Se ne fosse impossibilitato, deve darne comunicazione al segretario.

§ 3. I consiglieri decadono:

- per dimissioni volontarie accolte dal vescovo;
- per cessazione dall'ufficio;
- per cessazione della rappresentanza;
- per tre assenze ingiustificate.

LA SEGRETERIA

Art. 10 - La segreteria è composta dal Segretario e da altri tre membri che, insieme con lui, costituiscono l'ufficio di segreteria.

Art. 11 – Sia il segretario, sia gli altri tre membri della segreteria sono eletti dall'Assemblea in due distinte votazioni a scrutinio segreto.

Art. 12 - § 1 È compito del segretario:

- trasmettere a tutti i membri la convocazione delle riunioni;
- predisporre, d'intesa con il vescovo, l'ordine del giorno delle sedute e notificarlo, insieme alla convocazione, circa quindici giorni prima della data fissata, salvo i casi di convocazione urgente;
- compilare i verbali delle riunioni, che verranno letti e approvati dall'assemblea all'inizio della riunione successiva;
- custodire gli atti nell'archivio.

§ 2. È compito dell'ufficio di segreteria:

- predisporre, su mandato dell'assemblea del consiglio, i documenti pastorali da discutere nelle riunioni plenarie, ed elaborare in forma definitiva i documenti proposti ed eventualmente approvati;
- coadiuvare il segretario in tutte le sue funzioni;
- comunicare, per incarico del vescovo, le decisioni e le proposte alle persone e organismi interessati;
- collaborare alla realizzazione delle iniziative diocesane, e particolarmente alla preparazione del convegno ecclesiale diocesano.

LE SEDUTE

Art. 13 – § 1. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Vescovo lo ritenga opportuno, oppure, se avendone avuto richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti, sia da questi accettata.

§ 2. L'adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei consiglieri.

§ 3. In caso di urgenza, ritenuta tale dal vescovo, la riunione potrà svolgersi con qualsiasi numero di consiglieri presenti.

Art. 14 – § 1. All'inizio di ogni seduta il segretario leggerà il verbale della seduta precedente per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea; di seguito verranno esaminati i diversi punti all'ordine del giorno

§ 2. Quando la materia e le circostanze lo richiedono, secondo prudente giudizio del vescovo, può essere richiesto all'assemblea di esprimere il proprio parere mediante una votazione circa un ordine del giorno, una mozione o altro. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che, per evidenti ragioni di opportunità; il Vescovo non decida per il voto a scrutinio segreto. Il documento sottoposto a votazione s'intende approvato dall'assemblea, se la maggioranza assoluta dei presenti esprime parere favorevole

§ 3. Il resoconto delle sessioni plenarie verrà comunicato al consiglio presbiterale diocesano, ai vicari foranei e ad altri eventuali organismi di partecipazione ecclesiale. Un comunicato stampa verrà pubblicato nel periodico della diocesi *Gallura e Anglona*.

DURATA

Art. 15 – Il consiglio pastorale diocesano dura in carica cinque anni dalla sua costituzione.

PROMULGAZIONE

Art. 16 – Il presente statuto sarà promulgato con apposito decreto del vescovo ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel periodico diocesano "*Gallura e Anglona*"

Dato in Tempio Pausania, dalla Sede Vescovile, il 25 aprile 2008

Il Vescovo
+ **Sebastiano Sanguinetti**

Il Cancelliere
Sac. Sandro Serreri